



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, 2^a sez. civile, in persona del G.O.T. Dott. Fulvio Dello Iacovo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 701/2011 RGAC, trattenuta in decisione alla udienza del 15.12.2016

TRA

CONOSORZIO S. NICOLO', in persona del l.r.p.t., e.te d.to in Perugia, presso lo studio dell'Avv. M. Marcucci, da cui è rapp.to e difeso, giusta procura in atti.

CONTRO

VENETA EDIL TECNO SRL, in persona del suo l.r.p.t., CONTUMACE.

OGGETTO: IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE.

CONCLUSIONI

Le conclusioni venivano formulate all'udienza del 15.12.2016, come da verbali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

-Omissis-

(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)

In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione del 19.01.2004, la odierna attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Spoleto, la Veneta Edil Tecno srl, per ivi sentir pronunziare l'annullamento del lodo arbitrale reso a definizione della controversia intercorsa tra le parti e, conseguentemente, accertato e riconosciuto l'inadempimento contrattuale dalla Veneta (così anche, di seguito, per brevità), sentir



dichiarare risolto il contratto di appalto tra esse vigente, con condanna della impresa al risarcimento del danno quantificato in €. 77.514,00, con conferma del provvedimento, reso nella precedente fase cautelare, di riconsegna del cantiere in proprio favore. Vinte le spese.

Con il suddescritto libello, parte attrice introduceva il giudizio di merito conseguente al procedimento ex art. 700 c.p.c., introdotto dal Consorzio (così anche, di seguito, per brevità) ed avente ad oggetto la richiesta, urgente, di riconsegna del cantiere realizzato dalla Veneta (quale appaltatrice), e comunque disposto dal Collegio arbitrale, per la esecuzione di opere di urbanizzazione riguardante una lottizzazione in agro di Spoleto, loc. S. Nicolò.

Esponava che, con contratto di appalto intercorso in data 22.09.2000, il Consorzio concedeva in appalto alla Veneta la esecuzione delle richiamate opere.

L'importo pattuito era indicato in €. 790.000.000 ed i lavori dovevano completarsi entro il 20.11.2002.

Il rapporto contrattuale si caratterizzava per ripetuti contrasti e reciproche contestazioni: a fronte di SAL liquidati e pagati per €. 250.000.000, la Veneta eseguiva opere difformi dal progetto, come verificato e contestato dalla D.L., all'esito della cui attività di controllo la impresa appaltatrice manifestava la intenzione di sospendere i lavori per mancanza di idonei elaborati progettuali.

Nonostante una ricognizione delle opere effettuate da realizzare, svolta in contraddittorio, le parti sottoscrivevano apposito verbale che veniva disatteso dalla Veneta la quale, peraltro, emetteva nuovo SAL per €. 184.000.000.

L'irrimediabile contrasto determinava il Consorzio a denunciare alla controparte la risoluzione del contratto per inadempimento, ed essendo espressamente previsto dal Capitolato d'Appalto, a deferire la vicenda ad un collegio arbitrale per conseguire un lodo irrituale.

La Veneta aderiva alla richiesta di arbitrato, eccedendo e richiedendo la esecuzione coattiva del contratto e, in subordine, la risoluzione del contratto per colpa del Consorzio.

Costitutosi regolarmente, e disposta idonea CTU, in data 16.05.2003 il Collegio arbitrale, in esecuzione dell'incarico ricevuto, statuiva la risoluzione del contratto per prevalente inadempimento del Consorzio, che condannava al pagamento della ulteriore somma di €. 72.273,97 in favore della Veneta, a titolo di saldo per le opere svolte e, in minima misura, per risarcimento danni, con obbligo di rilascio del cantiere e con compensazione delle spese.



Con il richiamato ricorso cautelare, l'odierna parte attrice chiedeva emettere provvedimento urgente di rilascio del cantiere preannunciando, ai fini della successiva fase di merito, la palese iniquità del lodo arbitrale, ribadendo l'inadempimento della Veneta.

Il Giudice della cautela, in accoglimento del ricorso, ritenuta la propria competenza e la natura irrituale del lodo impugnato, accoglieva il ricorso ed ordinava alla Veneta il rilascio immediato del cantiere, fissando il termine di trenta giorni per la riassunzione del procedimento nel merito.

La successiva fase di merito vedeva il Consorzio ribadire la impugnazione del lodo, ritenuto iniquo e, comunque, non conforme ai fondamentali principi sociali e giuridici in materia di adempimento contrattuale: il collegio arbitrale era giunto ad un lodo illogico ed incoerente sia con gli elementi di diritto comunque applicabili alla fattispecie, sia inadeguato rispetto al criterio dell'equità, ispiratore dell'operato dell'arbitro irrituale, il cui compito è quello di trovare una soluzione che, pur prescindendo dalla stretta applicazione di norme di diritto, tenga in principale considerazione la realtà economica e sociale dei fatti.

Invero, a detta dell'attore, il mero esame delle risultanze della CTU disposta in sede arbitrale, aveva chiaramente evidenziato come i lavori complessivamente realizzati dalla Veneta ammontassero a circa 200 milioni di lire, mentre il Consorzio aveva pagato già €. 250.000.000; dal che discendeva come incomprensibile la decisione del collegio arbitrale di attribuire alla Veneta ulteriori 120 milioni di lire e di ritenere prevalentemente inadempiente il Consorzio.

Ne conseguiva, secondo la tesi attorea, l'annullabilità del lodo, viziato da un palese errore di fatto essenziale, nella specie di falsa percezione dei dati di fatto sottoposto all'esame degli arbitri, oltre che per essere stato reso non in applicazione del criterio di equità, ma mediante applicazione di norme di diritto.

Peraltro, essendo il lodo palesemente iniquo, esso poteva rappresentare anche la manifestazione del dolo arbitrale, con ulteriore vizio di volontà e come tale certamente annullabile, almeno nella parte in cui si violava il rapporto sinallagmatico.

Concludeva, dunque, per l'annullamento del lodo e, conseguentemente, per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della Veneta e per la conferma della condanna al rilascio del cantiere, non ancora intervenuta, nonostante il provvedimento conclusivo della fase cautelare. Vinte le spese.

Si costituiva in giudizio la Veneta che, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'azione, vertendosi in materia di arbitrato rituale; in ogni caso eccepiva la



incompetenza territoriale del foro adito (Corte di Appello di Perugia o Tribunale di Perugia), in ragione della sede del Collegio Arbitrale; nel merito sosteneva la totale infondatezza della domanda attorea, in ragione della travisazione dei fatti storici; spiegava domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda principale, al fine di ottenere la condanna del Consorzio al pagamento della ulteriore somma pari a £. 184.000.000 per lavori già realizzati e per quelli realizzati e non contabilizzati, oltre al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto, dipesa dal mancato apprestamento dei necessari elaborati tecnici, con rivalutazione monetaria ed interessi. Vinte le spese.

Costitutosi il contraddittorio e concessi i termini di cui (agli allora vigenti) artt. 183 e 184 c.p.c., il Tribunale spoletino ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice e la prova contraria articolata da parte convenuta.

Escusso il teste Santino Bordini (CTU nominato in seno al giudizio arbitrale), il Tribunale, con ordinanza del 21.05.2009, disponeva precisarsi le conclusioni sulle questioni preliminari attinenti la competenza territoriale del Giudice adito, in ragione della ritualità del lodo -sostenuta da parte convenuta-, previa revoca dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori.

Con sentenza del 03.12.2010, infine, il Tribunale accoglieva la eccezione di incompetenza territoriale/funzionale sollevata dalla Veneta e, pur non pronunciandosi sulla natura del lodo, riteneva di essere comunque incompetente per esserlo il Tribunale di Perugia (nel caso di lodo irrituale, in connessione con la sede del Collegio arbitrale, fissata, appunto, in Perugia), ovvero la Corte di Appello di Perugia (in caso di lodo rituale).

Fissava il termine di 60 gg. per la riassunzione e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Parte attrice provvedeva alla rituale riassunzione del giudizio innanzi all'odierno decidente, chiedendo darsi atto della pronuncia della Corte di Appello (sent. N. 228/2010) che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione cautelativamente promossa dal medesimo Consorzio avverso il lodo medesimo.

Richiamava le difese svolte nelle precedenti fasi (cautelare e di merito) innanzi al Tribunale di Spoleto ed insisteva per l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate, con pronuncia di annullamento del lodo e conseguente condanna della Veneta al ristoro dei danni conseguenti al colpevole inadempimento del contratto di appalto e con conferma della condanna al rilascio del cantiere. Vinte le spese.



Non si costituiva la convenuta e, acquisito il fascicolo di ufficio del Tribunale di Spoleto, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..

Osserva il Giudicante come, nel caso di specie, il pronunciamento del Collegio arbitrale debba qualificarsi come lodo da arbitrato libero o irrituale; confortanti in tal senso, oltre alla pronuncia della Corte di Appello, sul punto intervenuta, la individuazione, da parte attorea, della siffatta natura, oltre che l'esame obiettivo dei fatti, atti e documenti di causa, che univocamente depongono nel senso indicato.

Va, per lo effetto, ritenuta la conseguente natura negoziale del lodo irrituale, espressione di una specifica opzione pattizia, in punto sia di origine che di effetti. Sulla base delle elaborazioni interpretative ne tempo sviluppatasi, nonchè del dato normativo attualmente in vigore, può affermarsi che la convenzione d'arbitrato irrituale è un "contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti", mediante il quale, dunque, non si risolve alcun conflitto, predisponendosi, semmai, il modo per risolverlo. In particolare, l'arbitrato libero presuppone un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (almeno due) ad uno o più arbitri (Cass. N. 11270/2012).

La costruzione dell'istituto in termini "sostanziali", anziché "processuali", determina che, nell'arbitrato irrituale, l'arbitro è investito del compito di stipulare, su incarico delle parti un contratto attraverso il quale risolvere la controversia, analogamente a quanto le parti sarebbero legittimate direttamente a fare.

Il tutto in perfetta applicazione dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c..

Tale impostazione, condivisa dal Giudice, comporta che l'arbitro (irrituale) ha il compito di pronunciare un lodo che, nel comporre il contrasto sorto, tenga conto della volontà manifestata dalle parti compromittenti, intendendosi per volontà non solo la (ovvia) comune tensione verso una pronuncia solutiva del contrasto, ma il compendio di ogni elemento di fatto, intervenuto nel corso del rapporto di poi "incagliatosi".

Orbene, il Consorzio, nell'impugnare il lodo irrituale intervenuto, ha rivolto le proprie doglianze sull'asserito errore rilevante, commesso dal Collegio arbitrale, derivante dalla falsa rappresentazione della realtà, nelle varie forme ipotizzabili (mancata presa visione di alcuni elementi della controversia, erronea supposizione della loro esistenza, inesatta percezione di fatti



pacifici ovvero contestati); l'errore deriverebbe, a sua volta dall'aver ritenuto sussistenti fatti che in realtà non lo erano: in particolare, il Collegio aveva ritenuto sussistente il debito di £. 184.000.000, corrispondenti ai lavori eseguiti.

Tale assunto si palesava in aperto contrasto con le risultanze della CTU disposta nel corso del procedimento arbitrale che avevano, invero, quantificato in soli €. 105.080,39 i lavori effettivamente eseguiti dalla Veneta, a fronte di SAL, liquidati in corso d'opera, pari ad €. 129.114,22, interamente pagato ed ulteriori €. 41.316,55, non pagati.

Risultava evidente che l'importo corrisposto era già superiore a quanto effettivamente spettante alla appaltatrice, con la conseguenza che nulla era ulteriormente alla stessa dovuto, residuando, anzi, un credito a favore del Consorzio per €. 24.033,83.

Si doleva, ancora, l'attore, che il Collegio era altresì venuto meno all'onere di decidere la controversia secondo equità, facendo invece esclusiva applicazione di regole di diritto, peraltro applicandole in maniera distorta, in particolare in relazione ai principi riguardanti il tema dell'adempimento contrattuale.

In tal modo, l'agire degli arbitri si sarebbe posto in contrasto con la volontà espressa nell'accordo compromissorio, determinando un *error in procedendo*, per eccesso di potere, con conseguente annullabilità del lodo.

Le doglianze sono infondate.

Quanto al dedotto *error in facto* si osserva che gli arbitri, con elaborato che appare completo e privo di salti logici o vizi manifesti, hanno basato la propria decisione non già travisando le conclusioni della CTU, della quale –al contrario- hanno tenuto pieno conto nella determinazione del saldo creditore in favore della Veneta, bensì valorizzando la chiara manifestazione di volontà proveniente proprio dal Consorzio (e vincolante, secondo quanto chiarito in tema di natura “negoziale” dell'istituto dell'arbitrato irrituale), esternata attraverso il proprio l.r.p.t., a mezzo della lettera inviata dal Presidente ai consorziati, datata 22.10.2001, oltre che della missiva inviata, in pari data, dalla Veneta al Consorzio.

Con la prima di tali epistole, peraltro non rinvenute in atti (mancando la intera produzione di parte convenuta relativamente al procedimento innanzi al Tribunale di Spoleto), ma delle quali non è lecito dubitare (finanche ex art. 115 c.p.c., stante anche il riconoscimento operato dal Consorzio attoreo, che la richiama nelle proprie difese, ed il cui il contenuto completo è rinvenibile nella



trasposizione della stessa effettuata dalla difesa della Veneta nella memoria ex art. 184 c.p.c. depositata in data 11.05.2005), il Consorzio espressamente riconosceva come effettivamente dovuta la ulteriore somma di €. 184.800.000, relativi a lavori che, seppur eseguiti in parziale difformità dal progetto, erano stati come tali autorizzati dalla D.L., in persona dell'Ing. Boccanera, come dallo stesso ammesso; tale espresso ed incontestato riconoscimento di debito vincolava il Collegio a tenerne debito conto.

E che tale somma fosse da individuarsi in aggiunta rispetto al quantum già corrisposto, si evince ancora dal tenore della detta missiva (*.. ferma restando la responsabilità dell'ex D.L. per i danni che eventualmente potranno derivare dalla eliminazione delle difformità .. il pagamento delle opere è dovuto.... L'importo complessivo di €. 184.800.000 sarà versato...*), essendo, invero, illogico ipotizzare che il Consorzio, ove riconducibile il detto importo ai lavori complessivamente realizzati dalla Veneta e stante il già intervenuto pagamento di €. 250.000.000, ne disponesse, nuovamente, il pagamento (*... L'importo complessivo ... sarà versato ..*).

Con la seconda lettera, la Veneta, stante il riconoscimento di debito, *ex adverso* operato, subordinava la ripresa dei lavori all'effettivo pagamento dell'importo riconosciuto

Il mancato pagamento, secondo la ricostruzione operata dal Collegio arbitrale, doveva considerarsi il motivo della risoluzione contrattuale, causato –dunque- dall'inadempimento del Consorzio.

Anche in relazione al dedotto *error in procedendo*, sub specie della mancata adozione di criteri equitativi, se ne afferma la infondatezza.

Intanto la eccezione appare genericamente formulata. Parte attrice non indica quali norme di diritto avrebbe utilizzato il Collegio arbitrale (delle quali non si fa menzione nel lodo); in ogni caso, appare evidente, dal complessivo contenuto del pronunciamento arbitrale, che il Collegio si sia attenuto esclusivamente ai fatti esposti, valutando il reciproco comportamento delle parti in ragione di valutazione estranea alla rigida (ed esclusiva) applicazione di regole di diritto.

Nessun dolo, infine, è riscontrabile nell'operato degli arbitri che va ritenuto, al contrario, esente da vizi e difetti tali da legittimarne l'annullamento.

Dal complesso delle argomentazioni svolte discende il rigetto della domanda.

La mancata costituzione della convenuta esclude ogni decisione in punto di spese di lite che vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:



1. Rigetta la domanda.
2. Compensa le spese di lite.

Perugia, 30.11.2020.

Il G.O.T

Dott. Fulvio Dello Iacovo

